



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMUNICAZIONE DI SCARTO DI CESSIONE DI CREDITO DI
IMPOSTA PER *BONUS* EDILIZI IMPUGNABILE UNITAMENTE AL
SUCCESSIVO DINIEGO DI AUTOTUTELA**

- Sentenza del 08/01/2025, n. 1/19 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia
- Pres. Caracciolo
- Rel. Burelli

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE -
"SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -- RICORSO
INTRODUTTIVO

Bonus edilizi – Comunicazione di scarto – Impugnazione – Termine.

Massima

La comunicazione di scarto da parte dell'Amministrazione finanziaria, finalizzata a renderle inopponibile una cessione di credito per *bonus* edilizio, è impugnabile dal contribuente unitamente al successivo diniego di autotutela, non essendo il suo inserimento nel cassetto fiscale dell'impresa, che ha comunicato la cessione, idoneo a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente cedente.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 122 *bis*
- L. 17 luglio 2020, n. 77
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2025